

# Grande novità che riguarda la RC auto: dal 28 dicembre 2023 scatta l'obbligo anche per i veicoli fermi o parcheggiati in aree private. Ci sono tuttavia numerose deroghe

Il **28 dicembre 2023** diventano pienamente effettive le norme del [decreto legislativo n. 184 del 22/11/2023](#), in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre 2023, che per recepire la [direttiva europea \(UE\) 2021/2118](#) introduce diverse modifiche in materia di **RC auto**, estendendo tra le altre cose l'**obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi** anche ai **veicoli fermi o parcheggiati in aree private**. Sono tuttavia previste numerose deroghe, proviamo a fare maggiore chiarezza.

1. [Veicoli coinvolti](#)
2. [Ambiti di applicazione](#)
3. [Deroghe e sospensione della polizza](#)
4. [Sanzioni](#)

## NUOVO OBBLIGO RC AUTO: TUTTI I VEICOLI INTERESSATI

Nello specifico, l'[articolo 193 comma 1 del Codice della Strada](#), che impone l'obbligo di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi, fa adesso riferimento al modificato **art. 1 comma 1 lettera rrr)** del [Codice delle Assicurazioni Private](#), che riporta l'elenco aggiornato dei **veicoli soggetti all'obbligo della RCA**:

- qualsiasi **veicolo a motore** azionato esclusivamente da una **forza meccanica** che circola sul suolo, ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h, oppure con un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
- qualsiasi **rimorchio** destinato a essere utilizzato con un veicolo di cui sopra, a prescindere che sia a esso agganciato o meno;
- i **veicoli elettrici leggeri** individuati con apposito decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottarsi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 184 (quindi all'incirca **entro il 28 marzo 2024**, anche se il termine non viene sempre rispettato). In tale tipologia di veicoli [dovrebbero rientrare anche i monopattini elettrici](#).

Invece le **sedie a rotelle** per le persone con disabilità fisiche NON sono considerate veicoli e quindi NON devono essere assicurate.

## OBBLIGO RC AUTO ANCHE PER I VEICOLI FERMI IN AREE PRIVATE: AMBITI DI APPLICAZIONE

Bene, una volta individuati i veicoli per i quali vige l'[obbligo dell'assicurazione RC auto](#), il modificato **articolo 122** del Codice delle Assicurazioni specifica gli **ambiti di applicazione**:

- i veicoli sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa qualora utilizzati **conformemente alla funzione del veicolo** in quanto **mezzo di trasporto** al momento dell'incidente;
- l'obbligo si applica a prescindere dalle **caratteristiche** del veicolo, dal **terreno** su cui è utilizzato e dal fatto che sia **fermo** o in **movimento**;
- l'obbligo riguarda anche i **veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni**. Resta valida, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di RCA, la stipula, da parte di soggetti pubblici o privati, di **polizze che coprono il rischio di una pluralità di veicoli** secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti, sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze. Tali prodotti assicurativi, definiti comunemente 'corporate', ricomprendono per esempio le attività di noleggio, sharing, rivendite di veicoli, utilizzo di flotte di autobus, autocarri e scuolabus.

### DEROGHE E SOSPENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Ricapitolando, dal 28 dicembre 2023, data di entrata in vigore delle norme del decreto legislativo n. 184, l'assicurazione auto è dovuta **“a prescindere dalle caratteristiche del veicolo”, “dal terreno su cui è utilizzato”** (quindi anche in aree private) e

**“dal fatto che sia fermo o in movimento”** (quindi anche se chiuso in un garage o box privato). E riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente **“in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”**, come appunto una proprietà privata. Una normativa pertanto decisamente severa ma per fortuna attenuata da diverse **deroghe** che sono contenute nel nuovo **articolo 122-bis** del Codice delle Assicurazioni e che andiamo adesso a elencare.



Non sono soggetti all'obbligo di copertura assicurativa RC auto:

- i veicoli formalmente **ritirati dalla circolazione** (p.es. quelli radiati per demolizione o per [esportazione all'estero](#)); nonché quelli **il cui uso è vietato**, in via temporanea o permanente, in forza di una **misura adottata dall'autorità competente**, conformemente alla normativa vigente (p.es. quelli sequestrati o sottoposti a [fermo amministrativo](#));
- i veicoli **non idonei all'uso come mezzo di trasporto** (ad esempio perché privi di una parte fondamentale, come può essere il motore);
- veicoli il cui utilizzo è stato volontariamente **sospeso su richiesta dell'assicurato** per effetto di una formale comunicazione alla compagnia assicurativa. Il termine di sospensione può essere **prorogato più volte**, sempre previa formale comunicazione da effettuarsi **entro 10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, e non può avere una durata superiore a **10 mesi** rispetto all'annualità. Anche per i **veicoli d'epoca e storici** iscritti negli appositi registri, il termine di sospensione può essere prorogato più volte previa comunicazione da effettuarsi **entro 5 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a **11 mesi** rispetto all'annualità. La sospensione, sia di veicoli normali che storici, si ritiene attivata dal momento in cui è **registrata** nell'apposita banca dati del Mimit, dopodiché la compagnia ne dà tempestiva comunicazione all'assicurato.

## **RC AUTO: OBBLIGO ANCHE PER I VEICOLI FERMI IN AREE PRIVATE, NUOVE SANZIONI**

Infine, per quanto riguarda le **sanzioni**, restano quelle dell'[articolo 193 del Codice della Strada](#) per chi circola **senza assicurazione obbligatoria** (multa da 866 a 3.464 euro + perdita di 5 punti patente, sequestro del veicolo e ritiro del libretto. Tuttavia se la multa si paga entro cinque giorni scende a 606,20 euro). Stessa sanzione se il veicolo viene utilizzato "esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni", mentre nel caso di circolazione con un **veicolo non idoneo all'uso** come mezzo di trasporto oppure con **assicurazione sospesa** la multa viene adesso aumentata del 50% e quindi sale a **1.299 euro** (909,30 euro se pagata entro 5 giorni).

Al momento risultano comunque ancora poco chiare le modalità di **controllo** da parte delle autorità e di **applicazione** delle eventuali sanzioni. Per individuare un veicolo non assicurato e fermo in un'area privata si dovrà ricorrere a una **verifica incrociata dei dati PRA e ANIA**? O si interverrà solo su segnalazione? E come saranno irrogate le multe? Sono dubbi, non di poco conto, che ci aspettiamo vengano risolti con l'emanazione di una specifica circolare.